

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 gennaio 2004 *

Nel procedimento C-433/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Freistaat Bayern

e

Jan Blijdenstein,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 2, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304,

* Lingua processuale: il tedesco.

pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. C.W.A. Timmermans e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodéo, in qualità di agente, assistita dal sig. K. Beal, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.-M. Rouchaud e S. Grünheid, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- ¹ Con ordinanza 26 settembre 2001, pervenuta alla Corte il 9 novembre seguente, il Bundesgerichtshof, a norma del protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardo all'interpretazione dell'art. 5, punto 2, della citata Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e — testo modificato — pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»).

- 2 La detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che vede opposti il Freistaat Bayern, ente pubblico territoriale tedesco, e il sig. Blijdenstein, nell'ambito di un'azione di regresso avviata nei confronti di quest'ultimo dal detto ente pubblico per il recupero delle somme da esso versate, a titolo di aiuti alla formazione, alla figlia del sig. Blijdenstein.

Contesto giuridico

La Convenzione

- 3 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, la Convenzione si applica in materia civile e commerciale.

- 4 L'art. 2, primo comma, della Convenzione recita:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

- 5 L'art. 5, punto 2, della Convenzione prevede:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

- 2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale (...).

La normativa nazionale

- 6 Ai sensi dell'art. 1602 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco), i genitori sono tenuti al mantenimento della loro prole. L'art. 1610, n. 2, dello stesso precisa che tale obbligazione include tutto quanto necessario alla sopravvivenza, compresi i costi di un'adeguata formazione professionale.
- 7 Il Bundesausbildungsförderungsgesetz (legge relativa agli aiuti alla formazione; in prosieguo: il «BAföG») riconosce allo studente, che non disponga delle risorse sufficienti per provvedere alle proprie necessità e alla propria formazione, il diritto ad un aiuto alla formazione. Quest'ultimo è versato dai servizi del Land territorialmente competente.
- 8 Ai sensi dell'art. 11 del BAföG, l'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle obbligazioni alimentari dei genitori del beneficiario. Ai sensi dell'art. 36, n. 1, del BAföG, allorché lo studente dimostra che i genitori non rispettano le obbligazioni alimentari e che la sua formazione è messa a repentaglio, l'aiuto che gli viene accordato, su domanda e sentiti i genitori, non tiene conto degli alimenti che gli sono dovuti dai genitori.

- 9 L'art. 37, n. 1, del BAföG è formulato nel modo seguente:

«Se lo studente, per il periodo in cui percepisce un sussidio per la formazione, in base al diritto civile, vanta nei confronti dei suoi genitori un diritto agli alimenti, il Land è surrogato in tale credito (...) a concorrenza delle sovvenzioni corrisposte, e ciò tuttavia entro i limiti della quota del reddito e del patrimonio dei genitori che, per legge, dev'essere presa in considerazione nel determinare le esigenze dello studente (...)».

Causa principale e questione pregiudiziale

- 10 Il sig. Blijdenstein è domiciliato nei Paesi Bassi.
- 11 Durante l'anno scolastico 1993/1994, sua figlia ha iniziato una formazione in un istituto a Monaco di Baviera (Germania). A partire del 1° settembre 1993 essa ha ricevuto aiuti alla formazione elargiti dal Freistaat Bayern.
- 12 Quest'ultimo, inizialmente, ha avviato dinanzi all'Amtsgericht München (Germania) un'azione di regresso nei confronti del sig. Blijdenstein al fine di ottenere il rimborso degli aiuti versati per l'anno scolastico 1993/1994. Tale azione si è conclusa con una sentenza, divenuta definitiva, di condanna del convenuto nella causa principale.

- 13 Il Freistaat Bayern, successivamente, ha avviato una nuova azione dinanzi all'Amtsgericht München, con la quale reclamava il rimborso, da parte del sig. Blijdenstein, degli aiuti versati per gli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996.
- 14 Il sig. Blijdenstein ha contestato la competenza dell'Amtsgericht München, ma quest'ultimo ha respinto l'eccezione di incompetenza ed ha accolto la domanda del Freistaat Bayern.
- 15 Su domanda del sig. Blijdenstein, l'Oberlandesgericht München ha riformato la sentenza pronunciata in primo grado e dichiarato la domanda del Freistaat Bayern irricevibile in quanto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della Convenzione, il solo articolo applicabile alla controversia, il convenuto nella causa principale avrebbe potuto essere citato unicamente dinanzi al giudice dello Stato nel quale si trova il suo domicilio.
- 16 Il Freistaat Bayern ha presentato ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof. Nutrendo dubbi riguardo all'applicabilità dell'art. 5, punto 2, della Convenzione in un caso come quello di cui era investito, il detto organo giurisdizionale ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se un ente pubblico territoriale che, per un periodo determinato, ha accordato ad uno studente un sussidio per la formazione previsto dal diritto pubblico possa

avvalersi della competenza speciale di cui all'art. 5, n. 2, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, quando esercita un'azione di regresso facendo valere, in forza di una surrogazione legale, la pretesa al mantenimento che lo studente vanta nei confronti dei genitori, relativamente al periodo in cui è stato erogato il sussidio per la formazione».

Questione pregiudiziale

- 17 Con la detta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un ente pubblico che persegue, mediante un'azione di regresso, il recupero di somme da esso versate, in conformità del diritto pubblico, quali aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti, nei cui diritti è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, possa avvalersi della competenza speciale prevista all'art. 5, punto 2, della Convenzione, che prevede la competenza del foro del luogo in cui il creditore di alimenti ha il suo domicilio.

Sull'applicabilità della Convenzione

- 18 Il Regno Unito fa valere, a titolo preliminare, che un'azione intentata da un organismo pubblico per il recupero, presso i genitori di uno studente, delle

somme versate a quest'ultimo, in conformità del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione non costituisce un'azione in «materia civile» ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, anche se lo studente nei confronti dei genitori vanta un credito alimentare che trova il suo fondamento nel diritto privato.

19 Il governo tedesco e la Commissione delle Comunità europee considerano per contro che un'azione di regresso basata su una surrogazione legale rientra nell'ambito d'applicazione della Convenzione.

20 Al riguardo va ricordato che, nella sua sentenza 14 novembre 2002, causa C-271/00, Baten (Racc. pag. I-10489, punto 37), la Corte ha statuito che l'art. 1, primo comma, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «materia civile» comprende un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale ai creditori di alimenti di tale persona, purché il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. La Corte tuttavia ha aggiunto che, qualora l'azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all'ente pubblico una prerogativa propria, la detta azione non può essere considerata rientrante nella «materia civile».

21 Nella causa principale risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che la surrogazione ex lege di cui godono, in forza dell'art. 37, n. 1, del BAföG, i Länder nei confronti dei genitori dei beneficiari degli aiuti alla formazione è disciplinata dal diritto civile. In base ai criteri ricordati nel punto precedente, appare quindi che la controversia principale rientri nella nozione di «materia civile» ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione.

Sull'applicabilità dell'art. 5, punto 2, della Convenzione

- 22 I governi tedesco, austriaco e del Regno Unito nonché la Commissione sostengono che l'art. 5, punto 2, della Convenzione non è applicabile nel caso di un'azione di regresso avviata da un ente pubblico.
- 23 Essi affermano, in sostanza, che la competenza a favore del foro del domicilio del creditore di alimenti, prevista all'art. 5, punto 2, della Convenzione, costituisce una norma in deroga rispetto a quella che prevede in linea di principio la competenza del foro del domicilio del convenuto, sancita all'art. 2 della detta Convenzione. Siffatta deroga sarebbe giustificata dall'intento di tutelare colui che propone la domanda di alimenti, considerato la parte debole, e può essere fatta valere unicamente da quest'ultimo.
- 24 A questo riguardo si deve ricordare che la Convenzione va interpretata in modo autonomo, alla luce soprattutto del suo sistema e delle sue finalità (v., in particolare, sentenze 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton, Racc. pag. I-139, punto 13, 20 marzo 1997, causa C-295/95, Farrell, Racc. pag. I-1683, punti 12 e 13; 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa, Racc. pag. I-3767, punto 12, e Baten, cit., punto 28).
- 25 Va anche ricordato che, nel sistema della Convenzione, la competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce il principio generale e che le norme sulla competenza che derogano al principio generale sopra ricordato non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (v., in particolare, sentenze Shearson Lehman Hutton, cit., punti 14 e 16; Benincasa, cit., punto 13, e 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group Josi, Racc. pag. I-5925, punto 49). La detta interpretazione s'impone a maggior ragione riguardo ad una norma sulla competenza come quella di cui all'art. 5, punto 2, della Convenzione, che consente al creditore di alimenti di

citare il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato. Infatti, al di fuori dei casi espressamente contemplati, la Convenzione ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici dello Stato del domicilio dell'attore (v., in questo senso, citate sentenze Shearson Lehman Hutton, punto 17; Benincasa, punto 14, e Group Josi, punto 50).

26 L'art. 5, punto 2, della Convenzione va dunque interpretato alla luce di questi principi.

27 Il tenore letterale dell'art. 5, n. 2, della Convenzione mostra solo che la detta disposizione è applicabile «in materia di obbligazione alimentare» e non contiene alcuna indicazione riguardo alla persona che può proporre la domanda. Sotto questo aspetto, come ha rilevato il giudice del rinvio, l'art. 5, punto 2, della Convenzione differisce dall'art. 14 della stessa. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede norme speciali sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori a seconda della qualità di questi ultimi nell'ambito del procedimento, il che ha portato la Corte a statuire che tali norme proteggono il consumatore solo in quanto egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio (sentenza Shearson Lehman Hutton, cit., punto 23).

28 Nondimeno, come sostiene la Commissione, siffatta diversa redazione delle dette disposizioni si giustifica con la diversa collocazione che gli artt. 5 e 14 della Convenzione occupano nel sistema creato da quest'ultima. L'art. 5, infatti, prevede una competenza che non esclude l'applicazione della competenza generale di cui all'art. 2 della Convenzione, laddove l'art. 14 prevede competenze esaustive. La diversa formulazione delle dette disposizioni non può pertanto essere invocata per un'ampia applicabilità dell'art. 5, punto 2, della Convenzione, estesa ai procedimenti nei quali il creditore di alimenti non è personalmente l'attore.

- 29 La detta analisi è suffragata dal ragionamento seguito dalla Corte nel punto 19 della sua sentenza *Farrell*, cit., nel quale essa ha statuito che la deroga prevista dall'art. 5, punto 2, della Convenzione ha lo scopo di offrire a chi propone domanda di alimenti, e che è considerato la parte più debole in un procedimento di questo tipo, una base alternativa di competenza. Secondo la Corte, operando in questo modo, gli autori della Convenzione hanno considerato che tale specifica finalità doveva prevalere su quella perseguita dalla regola di cui all'art. 2, primo comma, della Convenzione, che è quella di tutelare il convenuto in considerazione del fatto che, di norma, questi è la parte più debole, essendo colui che subisce l'azione dell'attore.
- 30 Orbene, un ente pubblico che esercita un'azione di regresso contro un debitore di alimenti non si trova in una situazione di inferiorità nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, il creditore di alimenti, alle cui necessità hanno sopperito le prestazioni di tale ente pubblico, non si trova più in una situazione finanziaria precaria.
- 31 Ne consegue che, quando il creditore di alimenti abbia beneficiato dell'aiuto al quale poteva aspirare, non vi è ragione di privare il debitore di alimenti della tutela offerta dall'art. 2 della Convenzione, laddove soprattutto il foro del convenuto è nella posizione migliore per valutare le risorse di quest'ultimo.
- 32 La detta interpretazione trova un'ulteriore conferma nella relazione del sig. Schlosser riguardante la convenzione di adesione alla Convenzione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 97). Secondo tale relazione, infatti, «[c]on la particolare disposizione in materia di competenza di cui all'art. 5, n. 2, non si intende (...) che anche in caso di domanda di rivalsa la competenza del giudice sia determinata dal luogo in cui il creditore degli alimenti ha il proprio domicilio o, addirittura, in cui si trova la sede dell'autorità, indipendentemente da quale delle due tecniche l'ordinamento abbia scelto».

- 33 Riguardo all'argomento sollevato dal giudice del rinvio, secondo cui l'applicabilità dell'art. 5, punto 2, della Convenzione alle azioni di regresso intentate da enti pubblici potrebbe rafforzare la tutela di cui godono i creditori di alimenti inducendo gli enti competenti ad accordare anticipi sui loro crediti di alimenti, si deve rilevare, come fa a giusto titolo il governo tedesco, che tali enti forniscono i loro anticipi in esecuzione di obblighi di legge, definiti dal legislatore nazionale in funzione della situazione dei beneficiari interessati.
- 34 La questione sollevata va dunque risolta dichiarando che l'art. 5, punto 2, della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che non può essere invocato da un ente pubblico che persegue, mediante azione di regresso, il recupero di somme versate, in applicazione del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti nei cui diritti si è surrogato nei confronti del debitore di alimenti.

Sulle spese

- 35 Le spese sostenute dai governi tedesco, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Bundesgerichtshof con ordinanza 26 settembre 2001, dichiara:

L'art. 5, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da un ente pubblico che persegue, mediante azione di regresso, il recupero di somme versate, in applicazione del diritto pubblico, a titolo di aiuti alla formazione ad un creditore di alimenti nei cui diritti si è surrogato nei confronti del debitore di alimenti.

Jann

Timmermans

Rosas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris